



28 ottobre 2013 (RM 632/2013)

**MM 15/2013 concernente:**

- il credito di CHF 55'100.— da destinare all'introduzione delle vie nel comparto del Piano;
- la modifica dell'art. 1 Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale delle vie.

*Indice*

<b>1</b>	<b>Breve retrospettiva .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Prospettiva futura .....</b>	<b>2</b>
2.1	Base legale CH e TI .....	2
2.1.1	Base legale comunale .....	2
2.2	Progetto.....	3
2.2.1	Preventivo di spesa.....	3
2.3	Base legale comunale - proposta .....	4
2.3.1	ROC - art. 1 .....	4
2.3.2	Regolamento delle vie .....	4
2.3.2.1	Art. 1.....	4
2.3.2.2	Art. 2.....	4
2.3.2.3	Art. 3.....	4
2.3.2.4	Art. 4.....	4
2.3.2.5	Art. 5.....	4
2.3.2.6	Art. 6.....	4
2.3.2.7	Art. 7.....	5
2.3.2.8	Art. 8.....	5
2.3.2.9	Art. 9.....	5
<b>3</b>	<b>Conseguenze finanziarie .....</b>	<b>5</b>
3.1	Introduzione .....	5
<b>4</b>	<b>Conclusioni.....</b>	<b>5</b>
4.1	Aspetti procedurali e formali .....	5
4.2	Attribuzione MM .....	5
4.3	Proposta di decisione .....	6
<b>5</b>	<b>Abbreviazioni .....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Appendice 1.....</b>	<b>7</b>

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per esame e giudizio:

- il credito di CHF 55'100.— da destinare all'introduzione delle vie nel comparto del Piano;
- la modifica dell'art. 1 Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale delle vie.

## **1 Breve retrospettiva**

A seguito dell'approvazione del MM 3/2013 il credito di CHF 70'000.— da destinare al rinnovamento catastale dei lotti 3 e 4 a Lavertezzo, avvenuta durante la seduta di legislativo del 18 giugno 2013, ora tali lotti sono predisposti per l'implementazione dei geodati, fra cui anche lo stradario comunale.

Già da diversi anni siamo stati sollecitati da varie organizzazioni quali le aziende di recapito postale e i servizi di sicurezza e di soccorso, a sapere quando il nostro Comune avrebbe introdotto le vie e i numeri civici.

L'attuale struttura di organizzazione territoriale che colloca un domiciliato del Comune a un determinato luogo, utilizza il principio delle frazioni che risale al dopoguerra. Con la revisione del ROC, avvenuto nell'anno 1991, quando la popolazione contava già 802 domiciliati, si è mantenuto lo status quo, ossia la codifica precedentemente in vigore ai sensi dell'art. 1.

Benché il comparto del Piano non si estenda a perdita d'occhio, ma occupa solo una superficie di 436 ettari, il sistema delle frazioni risente il peso degli anni. Non è più attuale e risulta essere difficoltoso, soprattutto per i servizi di sicurezza e di soccorso. La popolazione residente ha conosciuto il seguente sviluppo durante i decenni 1970-2000<sup>1</sup>, ossia da 429 a 1098 abitanti; al 31 dicembre 2012 era di 1288 unità.

## **2 Prospettiva futura**

### **2.1 Base legale CH e TI**

L'Ordinanza federale sui nomi geografici (ONGeo – RS 510.625) persegue lo scopo di uniformare i nomi geografici nelle relazioni ufficiali e in tutti i supporti d'informazioni, fra cui anche le vie. Tale ordinanza delega ai Cantoni la competenza della determinazione di quest'ultime.

#### **2.1.1 Base legale comunale**

Il Cantone, con una direttiva ai Comuni datata 24 aprile 2006, ha trasferito questa competenza ai Comuni.

Al fine di implementare tale attività si rende necessaria la promulgazione di una specifica base legale. La stessa dovrà regolare una serie di principi, ossia: l'introduzione delle vie, la modalità di gestione, l'accesso alle informazioni della banca dati, al finanziamento, ecc.. Il testo di legge che vi proponiamo è indicato nell'Appendice 1.

---

<sup>1</sup> Fonte dati USTAT - Popolazione residente, secondo la nazionalità, il sesso e la classe d'età decennale, nel 2000, e complessivamente dal 1970

## 2.2 Progetto

La realizzazione del progetto conta due fasi.

La prima è quella della progettazione vera e propria, ossia:

- l'allestimento della proposta per la definizione delle vie e la numerazione;
- i sopralluoghi e l'identificazione delle entrate degli edifici.

Da una prima analisi, sono stati rilevati 550 edifici e 10 vie.

Il costo sarà suddiviso in percentuale fra il Comune e i proprietari d'immobili.

La seconda è quella della posa delle targhe che danno il nome alle strade e l'applicazione dei numeri civici sugli immobili.

Il lavoro di posa delle targhe alle vie è a carico del Comune. Mentre quella dei numeri civici è anticipata dal Comune che sarà poi recuperata dai proprietari d'immobili.

### 2.2.1 Preventivo di spesa

			Costo CHF	Costo ripartito CHF	
				Comune	Proprietari d'immobile
<b>Fase I</b> - progettazione <sup>1</sup>			11'880	2'601	9'279
<b>Fase II</b> - posa					
- rilievo <sup>1</sup>		2'538		556	1'982
- targhe vie		8'899		8'899	
- numeri civici		31'752	43'189		31'752
Uscite d'investimento			55'069	12'056	43'014
Entrate d'investimento - recupero <sup>2</sup>			43'014		
Investimento netto			12'056		
<sup>1</sup> Ripartizione costi: <b>Fase I</b> - progettazione e <b>Fase II</b> - rilievo					
- targhe vie				8'899	
- numeri civici					31'752
			40'651	8'899	31'752
			100.0%	21.9%	78.1%
<sup>2</sup> Costo unitario per la posa del numero civico					
	43'014	:	600	=	72

## **2.3 Base legale comunale - proposta**

Per poter attuare il progetto si deve elaborare una base legale in senso formale, che disciplina la materia. Però è necessario modificare anche l'art. 1 del ROC.

I disegni di legge sono riportati nell'Appendice 1.

Qui di seguito vi diamo le spiegazioni del caso.

### **2.3.1 ROC – art. 1**

È necessario introdurre il principio dello stradario comunale, in alternativa alla suddivisione per frazione.

### **2.3.2 Regolamento delle vie**

#### **2.3.2.1 Art. 1**

Determina su quale comparto saranno introdotte le vie, definendone il concetto.

#### **2.3.2.2 Art. 2**

Per snellire l'attuazione del progetto, siamo del parere di attribuire la competenza all'Esecutivo. L'iter legislativo farebbe dilungare eccessivamente la procedura. Riteniamo, inoltre, che la tematica sia di natura tecnica, piuttosto che politica.

#### **2.3.2.3 Art. 3**

Si definisce come la banca dati può essere gestita: da chi e su quale formato elettronico sarà sviluppata (dwg, pln, ecc.).

Nella fase di progettazione sarà affidata a dei professionisti che hanno la dovuta esperienza. Quando sarà conclusa, la gestione quotidiana potrà essere assunta dai servizi comunali.

#### **2.3.2.4 Art. 4**

Per dare la dovuta pubblicità al progetto è prevista la pubblicazione, sull'"ossatura" dello stradario.

Mentre per l'attribuzione dei numeri civici, eseguita a posteriori alla designazione delle vie, sarà una semplice numerazione secondo le disposizioni in materia.

#### **2.3.2.5 Art. 5**

Si definisce la modalità d'aggiornamento della banca dati.

#### **2.3.2.6 Art. 6**

Si stabiliscono le modalità d'accesso alle informazioni contenute nella banca dati.

Se la stessa sarà utilizzata a fini commerciali, bisognerà richiedere l'autorizzazione comunale, in quanto si presume che sarà poi commercializzata successivamente a scopo di lucro. Si pensa ai sistemi di navigazione satellitare, alla consegna di merce a domicilio, ecc.

Si introduce il principio che i dati forniti non possono essere rivenduti successivamente.

### **2.3.2.7 Art. 7**

Affinché si possa recuperare i costi di fornitura della placca, d'affissione e di aggiornamento della banca dati dei numeri civici, si è definita la rispettiva tassa a carico dei proprietari d'immobili.

### **2.3.2.8 Art. 8**

Si è definita la tassa per chi richiede l'informazione contenuta nella banca dati e definendo chi ne è esente.

### **2.3.2.9 Art. 9**

Come ogni base legale, si è codificato l'ammontare della contravvenzione nel caso in cui non si ossequiassero le disposizioni.

## **3 Conseguenze finanziarie**

### **3.1 Introduzione**

A seguito delle modifiche che sono state apportate alla LOC, dal 1. gennaio 2009 i messaggi municipali per le spese d'investimento devono contenere le indicazioni sulle conseguenze finanziarie, qualora le stesse comportino una spesa netta superiore al 10 % del gettito di imposta cantonale del Comune o a CHF 1'000'000.—<sup>2</sup>.

Constatato che l'ultimo gettito d'imposta cantonale del Comune accertato è il 2010 e che lo stesso ammonta a CHF 3'143'582.—, ne consegue che le stesse non vanno elaborate.

## **4 Conclusioni**

### **4.1 Aspetti procedurali e formali**

Quoziente di voto: è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (7) dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv 1 LOC).

Collisione di interesse: nessun consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (art. 32, 64 e 83 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale non sottostà al referendum facoltativo (art. 75 LOC).

### **4.2 Attribuzione MM**

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione  
Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

---

<sup>2</sup> Art. 164b LOC e 15 RgfLOC

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.


La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

### 4.3 Proposta di decisione


Visto quanto sopra esposto, richiamati gli art. 13 let. a) e e) LOC, vi invitiamo a voler approvare:

1. il credito di CHF 55'100.— da destinare all'introduzione delle vie nel comparto del Piano, secondo quanto indicato nel capitolo 2.2 Progetto;
2. 2.1 la modificala dell'art. 1 ROC, secondo l'Appendice 1;  
2.2 l'approvazione del Regolamento comunale delle vie, secondo l'Appendice 1;
3. il credito di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione decadrà entro 2 anni dall'ultima possibilità di ricorso.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO  
Il Sindaco: Il Segretario:



R. Bacciarini



D. Gianella

## 5 Abbreviazioni

art.	articolo/articoli.
Cfr./cfr.	confronta.
CHF	franchi svizzeri.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
n.	numero.
LOC	Legge organica comunale.
MM	messaggio municipale.

## 6 Appendice 1

### REGOLAMENTO DELLE VIE

Il Consiglio comunale richiamati:

- l'Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo – RS 51.052)
- la direttiva dell'Ufficio misurazioni catastali del 24 aprile 2006
- l'art. 1 del Regolamento organico comunale

decide

#### **CAPITOLO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Scopo e campo d'applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il presente regolamento disciplina l'introduzione delle vie sul territorio giurisdizionale.

<sup>2</sup>L'implementazione delle vie può essere effettuato sull'intero territorio o su parte di esso.

<sup>3</sup>Per vie si intendono anche strade, vicoli, sentieri e piazze provviste di denominazione che servono da indicazione della via per gli indirizzi.

##### **Competenza**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il Municipio è l'organo competente nella definizione delle vie.

#### **CAPITOLO II**

##### **BANCA DATI**

##### **Elaborazione e costi di progettazione**

**Art. 3** <sup>1</sup>La banca dati è tenuta in forma elettronica e l'ordinanza municipale definirà su quale formato elettronico sarà sviluppata.

<sup>2</sup>I dati che la compongono sono quelli indicati nell'art. 4.

<sup>3</sup>La gestione della stessa può essere affidata ai servizi comunali o demandata esternamente ad essi. In questo caso la proprietà dei dati rimane al Comune.

<sup>4</sup>Il costo di progettazione è assunto in ragione del 20% dal Comune e dell'80 % dai proprietari d'immobili.

##### **Costituzione, procedura e costi di posa**

**Art. 4** <sup>1</sup>La designazione delle vie è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni. I costi che comprendono la fornitura e la posa delle targhe sono a carico dal Comune.

<sup>2</sup>L'attribuzione dei numeri civici agli immobili non sottostà ad alcuna procedura di pubblicazione. I costi comprendono: la fornitura e la posa del numero civico con l'aggiornamento della banca dati. L'esecuzione della prestazione è a cura del Comune, ma gli oneri sono assunti dal proprietario dell'immobile al momento dell'affissione.

##### **Aggiornamento**

**Art. 5** <sup>1</sup>L'aggiornamento avviene ogni qualvolta che vi sia una modifica alla banca dati.

##### **Trasmissione dati**

**Art. 6** <sup>1</sup>La richiesta d'informazione vertere sull'intera banca dati.

<sup>2</sup>Per ottenerla va formulata una richiesta scritta e motivata. L'istanza

può essere evasa mediante supporto cartaceo o elettronico.

<sup>3</sup>Il richiedente che vuole elaborare successivamente le informazioni per divulgarle a scopi commerciali rivolti al pubblico per lo sviluppo di carte di navigazione, elenchi telefonici, ecc., deve richiedere l'autorizzazione.

<sup>4</sup>Il richiedente non può effettuare l'intermediazioni delle informazioni per la rivendita.

## **CAPITOLO III**

### **TARIFFE**

#### ***Tasse per i numeri civici***

**Art. 7** <sup>1</sup>La tassa di cui all'art. 4 cpv 2 varia da un minimo di CHF 70.— a un massimo di CHF 100.—.

#### ***Tasse per richieste d'informazione***

**Art. 8** <sup>1</sup>La richiesta d'informazione di cui all'art. 6, è soggetta al prelievo di tassa.

<sup>2</sup>La tassa varia da un minimo di CHF 1'000.— a un massimo di CHF 3'000.—.

<sup>3</sup>Sono esenti dal prelievo di tasse, di cui al cpv 1:

a) le autorità amministrative;

b) i servizi di soccorso riconosciuti dallo Stato;

i quali utilizzano la banca dati con lo scopo di garantire il funzionamento dei propri servizi alla collettività.

## **CAPITOLO IV**

### **CONTRAVVENZIONI E MULTE**

#### ***Ammontare della multa***

**Art. 9** <sup>1</sup>La violazione alle disposizioni del presente regolamento, è sanzionata con una multa fino a CHF 10'000.—.

## **CAPITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ***Entrata in vigore***

**Art. 10** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e all'approvazione della Sezione enti locali, il Municipio ne determina la data di entrata in vigore.

# REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE

## TITOLO I

### **NOME DEL COMUNE - DESIGNAZIONE DELLE FRAZIONI - STEMMA - SIGILLO COMUNALE**

<b>Nome</b>	<b>Art. 1</b> <sup>1</sup> Il nome del comune è Lavertezzo.
	<sup>2</sup> Il comune comprende le seguenti frazioni:
<b>Frazioni</b>	Per Lavertezzo Piano: Bolla - Bugaro - Crespo - Malpensata - Montedato - Riazzino - Sasso Fenduto Per Lavertezzo Valle: Aquino - Lavertezzo Paese - Oviga di Dentro - Oviga di Fuori - Posse - Rancone - Sambugaro – verzuolo.
<b>Vie</b>	<sup>3</sup> Il Comune può introdurre lo stradario comunale che serve da indicazione della via per gli indirizzi.
<b>Nome e circonscrizione</b>	<sup>4</sup> Lavertezzo, è comune del Circolo della Verzasca e del distretto di Locarno, confinante giurisdizionalmente con i comuni di Gordola, Gerra Piano, Cugnasco e Locarno per Lavertezzo Piano; Vogorno, Corippo, Brione Verzasca, Gerra Verzasca, Frasco, Personico, Iragna, Lodrino, Preonzo e Gordevio per Lavertezzo Valle.

Legenda:    **testo in rosso** = nuovo  
                 ~~testo in rosso~~ = stralcio